



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

Piazza Carlo Alberto 1 - 37010 - tel. 045/6778800 - fax n. 045/6770053

P.IVA 00721100238

Website: <http://www.comunepastrengo.it> e-mail: info@comunepastrengo.it

P.E.C.: protocollo.comune.pastrengo.vr@pecveneto.it

Allegato B

PIAO 2023 – 2025

Sezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza

Sommario

1. PARTE GENERALE	4
1.1. I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI PREVENZIONE E NELLA GESTIONE DEL RISCHIO.....	4
1.1.1. L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).....	4
1.1.2. Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT).....	4
1.1.3. L’organo di indirizzo politico.....	6
1.1.4. I responsabili delle unità organizzative	6
1.1.5. Il nucleo di valutazione.....	6
1.1.6. Il personale dipendente.....	7
1.2. LE MODALITÀ DI APPROVAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA.....	7
1.3. GLI OBIETTIVI STRATEGICI	7
2. L’ANALISI DEL CONTESTO	8
2.1. L’ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	8
2.2. L’ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	14
2.2.1. La struttura organizzativa	14
2.2.2. La mappatura dei processi	14
3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO	16
3.1. IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	16
3.2. ANALISI DEL RISCHIO	17
3.2.1. Scelta dell’approccio valutativo	17
3.2.2. I criteri di valutazione.....	18
3.2.3. La rilevazione di dati e informazioni.....	18
3.2.4. Formulazione di un giudizio motivato.....	19
3.3. LA PONDERAZIONE DEL RISCHIO	20
4. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	20
4.1. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE	21
5. LE MISURE	21
5.1. IL CODICE DI COMPORTAMENTO.....	21
5.2. CONFLITTO DI INTERESSI.....	22
5.3. INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI.....	23
5.4. REGOLE PER LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI E PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI UFFICI	24
5.5. INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI	24
5.6. DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (<i>PANTOUFLAGE</i>).....	24

5.7.	LA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE.....	25
5.8.	LA ROTAZIONE DEL PERSONALE	26
5.9.	MISURE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALI ILLECITI (<i>WHISTLEBLOWER</i>)	27
5.10.	PATTI DI INTEGRITÀ E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ	28
5.11.	INDIVIDUAZIONE DI APPOSITE MODALITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ A PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE	28
5.12.	EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	29
5.13.	CONCORSI E SELEZIONE DEL PERSONALE	29
5.14.	PROGETTI PNRR	30
6.	LA TRASPARENZA	30
6.1.	LA TRASPARENZA E L'ACCESSO CIVICO	30
6.2.	LE MODALITÀ DI ACCESSO CIVICO E IL REGISTRO	30
6.3.	LE MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	31
6.4.	L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI PUBBLICAZIONE	32
7.	IL MONITORAGGIO E IL RIESAME DELLE MISURE	33

1. PARTE GENERALE

1.1. I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI PREVENZIONE E NELLA GESTIONE DEL RISCHIO

1.1.1. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione, secondo la L. 190/2012, si attua mediante il **Piano nazionale anticorruzione (PNA)** adottato dall'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**.

Il PNA individua i principali rischi di corruzione, i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

1.1.2. Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)

La L. 190/2012 (art. 1 comma 7) prevede che l'organo di indirizzo individui il **Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)**.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) di questo ente è il Segretario comunale Sebastiano Cristofolletti, designato con decreto sindacale n. 10 del 24 novembre 2022.

L'art. 8 del D.P.R. 62/2013 impone un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente. Pertanto, tutti i funzionari, il personale dipendente ed i collaboratori sono tenuti a fornire al RPCT la necessaria collaborazione.

Il RPCT svolge i compiti seguenti:

- a) elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 L. 190/2012);
- b) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge L. 190/2012);
- c) comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPCT) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 L. 190/2012);
- d) propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) L. 190/2012);
- e) definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 L. 190/2012);
- f) individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispose percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 L. 190/2012);
- g) d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della L. 190/2012), fermo il comma 221 della L. 208/2015 che prevede quanto segue: “[...] non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”;

- h) riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 L. 190/2012);
- i) entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;
- j) trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis L. 190/2012);
- k) segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 L. 190/2012);
- l) indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 L. 190/2012);
- m) segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni" (articolo 1 comma 7 L. 190/2012);
- n) quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);
- o) quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del D.Lgs. 33/2013).
- p) quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del D.Lgs. 33/2013);
- q) al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21);
- r) può essere designato quale soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22);
- s) può essere designato quale "gestore delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette" ai sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17).

Il RPCT svolge attività di controllo sull'adempimento, da parte dell'amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, comma 1, D.Lgs. 33/2013).

Il RPCT collabora con l'ANAC per favorire l'attuazione della disciplina sulla trasparenza (ANAC, deliberazione n. 1074/2018, pag. 16). Le modalità di interlocuzione e di raccordo sono state definite dall'Autorità con il Regolamento del 29/3/2017.

Il RPCT può avvalersi delle strutture di vigilanza ed audit interno, laddove presenti, per:

- attuare il sistema di monitoraggio del PTPCT, richiedendo all'organo di indirizzo politico il supporto di queste strutture per realizzare le attività di verifica (audit) sull'attuazione e l'idoneità delle misure di trattamento del rischio;
- svolgere l'esame periodico della funzionalità del processo di gestione del rischio.

1.1.3. L'organo di indirizzo politico

La disciplina assegna al RPCT compiti di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio. In tale quadro, l'organo di indirizzo politico ha il compito di:

- a) valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- b) tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e ad operarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- c) assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- d) promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgono l'intero personale.

1.1.4. I responsabili delle unità organizzative

I funzionari responsabili delle unità organizzative devono collaborare alla programmazione ed all'attuazione delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione. In particolare, devono:

- a) valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- b) partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- c) curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- d) assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);
- e) tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

1.1.5. Il nucleo di valutazione

Il nucleo di valutazione partecipa alle politiche di contrasto della corruzione e deve:

- a) offrire, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- b) fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- c) favorire l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

1.1.6. Il personale dipendente

I singoli dipendenti partecipano attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT.

Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti (es. uffici legali interni, uffici di statistica, uffici di controllo interno, ecc.) hanno l'obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.

1.2. LE MODALITÀ DI APPROVAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Premesso che l'attività di elaborazione non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione, il RPCT deve elaborare e proporre le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza da inserire nel PIAO.

L'ANAC sostiene che sia necessario assicurare la più larga condivisione delle misure anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28/10/2015).

Pertanto, al fine di consentire la più ampia partecipazione di tutti i soggetti potenzialmente interessati all'aggiornamento della sezione "*Rischi e Corruttivi e Trasparenza*" del PIAO, il RPCT ha attivato le necessarie forme di consultazione, provvedendo in data 10/01/2023, alla pubblicazione nel sito internet dell'ente di un avviso con il quale si invitavano tutti i soggetti portatori di interessi a presentare, entro il giorno 20/01/2023, eventuali suggerimenti, integrazioni o osservazioni in merito allo stesso.

Entro il suddetto termine non sono, però, pervenuti suggerimenti, integrazioni o osservazioni da parte dei soggetti potenzialmente interessati.

1.3. GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Il comma 8 dell'art. 1 L. 190/2012 (rinnovato dal D.Lgs. 97/2016) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione.

Il primo obiettivo che va posto è quello del **valore pubblico** secondo le indicazioni del D.M. 132/2022 (art. 3).

L'obiettivo della creazione di valore pubblico può essere raggiunto avendo chiaro che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono dimensioni della e per la creazione del valore pubblico, di natura trasversale per la realizzazione della missione istituzionale di ogni amministrazione o ente.

In considerazione della ridotta dimensione dell'ente e dell'assenza di fenomeni corruttivi in passato, al fine di non appesantire l'azione amministrativa, l'amministrazione ritiene che la trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi.

Pertanto, intende perseguire i seguenti **obiettivi di trasparenza sostanziale**:

- la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
- il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come normato dal D.Lgs. 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
- lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

Un ulteriore obiettivo strategico è individuato nella revisione e nel miglioramento della regolamentazione interna, con particolare riferimento all'aggiornamento del codice di comportamento in seguito alla valutata novella del D.P.R. 62/2013.

2. L'ANALISI DEL CONTESTO

2.1. L'ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

In generale, attraverso l'analisi del contesto si acquisiscono le informazioni necessarie ad identificare i rischi corruttivi che lo caratterizzano, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui si opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione ed attività (contesto interno). L'analisi del contesto esterno ed interno rientra tra le attività necessarie per calibrare le misure di prevenzione della corruzione. L'analisi del contesto esterno fornisce una visione d'insieme della situazione in cui l'Amministrazione si trova. Individua e descrive le caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio di riferimento e di come possano incidere sull'attività dell'amministrazione. L'analisi del contesto esterno dunque restituisce all'amministrazione le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui l'amministrazione o ente opera.

Allo stesso modo vanno valutate le relazioni esistenti con gli *stakeholders*, in modo da comprendere consapevolmente e compiutamente l'impatto che il contesto esterno ha sull'esposizione al rischio corruttivo dell'Ente.

Consente cioè di:

- valutare il coinvolgimento dei vari soggetti che interagiscono con la Pubblica Amministrazione, sia direttamente che indirettamente;
- verificare la coerenza dell'organizzazione rispetto alle necessità;
- verificare le opportunità offerte dall'ambiente di riferimento.

L'analisi permette di verificare degli elementi di carattere generale che possono avere natura politica, economica e sociale in grado di condizionare e/o influenzare le scelte organizzative dell'Ente e degli attori su cui detta organizzazione incide.

Il dato della popolazione residente nel Comune di Pastrengo al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del presente Piano Integrato di Attività e Organizzazione dimostra il seguente trend:

<u>ANNO</u>	<u>ABITANTI</u>
2020	3.051
2021	3.088
2022	3.095

Dai dati elaborati, la popolazione residente rimane stabile sopra le 3.000 unità, con un saldo complessivo positivo dovuto alla positività del saldo migratorio, a fronte di un lieve decremento del saldo naturale.

Dati anagrafici

Popolazione residente al 31 dicembre 2022 n.**3.095** di cui:

- maschi n. 1.544;
- femmine n. 1.551;

di cui:

- in età prescolare (0/5 anni) n. 142;
- in età scuola obbligo (6/16 anni) n. 345;
- in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 391;
- in età adulta (30/65 anni) n. 1.636;
- oltre 65 anni n. 581.

Nati nell'anno n. 21.

Deceduti nell'anno n. 28.

Saldo naturale -7.

Immigrati nell'anno n. 198.

Emigrati nell'anno n. 153.

Saldo migratorio +45.

Saldo complessivo (naturale + migratorio) +38.

Dai dati elaborati, al 31 dicembre dell'anno precedente all'approvazione del presente piano la popolazione risulta complessivamente di 3095 unità, con una differenza dello 0,23% rispetto all'anno precedente. L'incremento di residenti risulta dalla somma dei fattori naturali e migratori.

Il saldo naturale (differenza tra nascite e decessi) è tendenzialmente stabile con un saldo negativo di 7 persone. Nell'anno 2022, infatti, si sono verificati 28 decessi a fronte di 21 nascite.

Le migrazioni (iscritti per immigrazione - cancellati per emigrazione) risultano in positivo con 45 persone, frutto di n. 198 iscrizioni da altri Comuni o dall'estero e n. 153 cancellazioni per cambi di residenza.

I residenti nel Comune di Pastrengo sono in maggioranza di sesso femminile. L'età media è di 45,4 anni. Il dato relativo all'indice di vecchiaia (il rapporto percentuale tra la popolazione over 65 e quella in età 0-14 anni) è pari a 1,35, rilevandosi una maggiore presenza dei soggetti anziani rispetto ai molto giovani.

Contesto esterno economico e occupazionale

Pastrengo è un Comune geograficamente situato nella parte occidentale della provincia di Verona, in prossimità del Lago di Garda. Dista 19 chilometri da Verona, collocandosi a nord-ovest rispetto al capoluogo provinciale.

Lambito a est dal fiume Adige, si estende sulle colline dell'entroterra del lago di Garda e il capoluogo sorge ad un'altitudine di 192m s.l.m. È inoltre molto vicino alla Vallagarina e alla Valpolicella. Confina a nord con Cavaion Veronese, a nord-est con Sant'Ambrogio di Valpolicella, a est con Pescantina, a sud con Bussolengo, a ovest con Lazise e Bardolino.

Con un'area di 9 km² è uno dei più piccoli comuni della provincia.

Da un punto di vista prettamente economico, sono presenti sul territorio raffinate aziende e produzioni vinicole (produzione di vino Bardolino e Bianco di Custoza), a denominazione di origine controllata e di fama mondiale. Risultano presenti, inoltre, industrie di lavorazione dei marmi, cartiere e imprese edili, oltre ad una fiorente azienda attiva nell'ambito della macellazione e la sede italiana di una società *leader* nella produzione di sistemi di chiusura.

In posizione turistica strategica, nel territorio del suo comune sono presenti tre parchi biologici (Parco Zoo del Garda, Autosafari, e Parco Natura Viva), numerosi ristoranti e alberghi. Proprio tale sua collocazione geografica, sta portando ad un crescente sviluppo dell'economia legata all'ambito turistico.

In relazione all'inquadramento economico, il Comune di Pastrengo si inserisce nel contesto economico della Provincia di Verona. In relazione a tale contesto, la Camera di Commercio di Verona (dati aggiornati 2022 - fonte CCIAA di Verona – sito <https://www.vr.camcom.it>) ha pubblicato il rapporto sull'economia del territorio provinciale dal quale emergono i seguenti dati socio economici:

Territorio e popolazione

Il territorio della provincia di Verona si estende su una superficie di 3.096,39 kmq (censimento 2011), ed è distribuito per il 58% in pianura, per il 23% in zona collinare e per il 19% in montagna. La provincia di Verona conta - al 31 dicembre 2021 (dato provvisorio) - una popolazione residente pari a 927.108 unità (-0,1% la variazione rispetto al dato definitivo della popolazione al 31 dicembre 2020 pari a 927.810). Nel comune Capoluogo risiedono 257.274 abitanti. Tra i centri maggiori troviamo Villafranca, con 33.045 abitanti, San Giovanni Lupatoto (25.423) e Legnago (25.416).

Occupazione

I dati della media 2021 della rilevazione sulle forze di lavoro per la provincia di Verona indicano un tasso di disoccupazione pari al 4,7%, inferiore al dato regionale (5,3%) e a quello nazionale (9,5%). Il tasso di disoccupazione femminile (4,8%) diminuisce rispetto al dato 2020 avvicinandosi a quello maschile (4,6%) che invece aumenta rispetto all'anno precedente. Il 5,5% degli occupati lavora nell'agricoltura, il 24,3% nell'industria, il 5,7% nelle costruzioni, il 13,8% nel commercio, il 50,7% negli altri servizi.

Valore aggiunto

Il valore aggiunto nel 2020, secondo i dati dell'Istituto Tagliacarne, è pari a 26.605,4 milioni di euro, pari all'1,8% del valore aggiunto nazionale e al 19,5% di quello del Veneto. Il PIL pro-capite, scende a 28.809 euro (-7,7% rispetto al 2019), dato più elevato rispetto alla media regionale (27.989 euro) e nazionale (25.074 euro); Verona si posiziona al quattordicesimo posto nella graduatoria delle province italiane e prima a livello regionale. Secondo i dati definitivi del Tagliacarne il valore aggiunto nel 2019 è stato pari a 28.846,4 milioni di euro: l'agricoltura ha contribuito con una quota del 3,2%, la percentuale riferita all'industria è stata pari al 25,5% (21,5% per l'industria in senso stretto e 4,1% per le costruzioni), mentre i servizi hanno prodotto il 71,3% del valore aggiunto complessivo.

Imprese

Al 31 dicembre 2021, le imprese registrate alla Camera di Commercio di Verona sono 96.671, le imprese attive 86.476. Le localizzazioni (sedi di impresa più unità locali) arrivano a 117.849 unità. L'andamento demografico delle imprese si è chiuso in modo molto positivo con un saldo di 883 unità: 5.153 iscrizioni contro 4.270 cancellazioni, anche se l'entità delle iscrizioni e cessazioni non ha ancora raggiunto i valori pre-pandemia. Nel corso dell'anno appena trascorso abbiamo assistito ad un aumento delle iscrizioni del +9,3%, e ad una diminuzione delle cessazioni del -9,4%, rispetto a quelle registrate nel 2020. Il tasso di evoluzione è stato del +0,9%. L'analisi dei dati per classe di natura giuridica evidenzia nel 2021 tassi di crescita positivi per le società di capitale (+3,3% risultato di un saldo positivo di +858 imprese) e stazionari per le imprese individuali (+0,4% corrispondente a + 180 imprese). Le altre figure giuridiche presentano tassi negativi: -0,8% per le società di persone e -0,3% per le "altre forme" (cooperative, consorzi, ecc.). In termini strutturali, alla fine del 2021 più della metà (il 51,8%) del tessuto produttivo veronese è costituito da imprese individuali, la quota delle società di capitale sale al 27,8%, le società di persone rappresentano il 17,6% delle imprese, mentre le "altre forme" sono il 2,8%. L'analisi per status dello stock di imprese registrate mostra un'incidenza dell'89,5% delle imprese attive (86.476), del 5,4% per le imprese inattive (5.253), del 3,3% per quelle in scioglimento o liquidazione (3.200), dell'1,5% per le imprese con procedure concorsuali in atto (1.481) e dello 0,3% per quelle sospese (261).

Imprese per settore di attività

La distribuzione percentuale delle imprese registrate tra i diversi macro-settori economici evidenzia la predominanza dei servizi (esclusi i servizi di alloggio e ristorazione) che con 26.962 imprese rappresentano il 27,9% del tessuto imprenditoriale veronese. Segue il commercio che conta 19.639 imprese ed arriva ad una quota del 20,3%. L'agricoltura registra un'incidenza pari al 15,8% per 15.263 sedi di impresa, le costruzioni pesano per il 14,9% con 14.357 imprese. Il settore industriale, che comprende le attività manifatturiere in senso stretto e quelle estrattive, nonché le *multiutilities* (energia,

reti idriche, rifiuti), conta complessivamente 9.597 imprese (il 9,9% del totale imprese), mentre i servizi di alloggio e ristorazione incidono per il 7,5% (7.206 imprese). Dal punto di vista settoriale si registra, al 31 dicembre 2021, una variazione positiva dello stock delle imprese registrate su base annuale per i servizi alle imprese e alle persone, +2,2% (+576 imprese) e per il settore delle costruzioni (+1,2%, +172 imprese), e una sostanziale tenuta dei servizi di alloggio e ristorazione (+0,2%). Negativa, con risultati di poco inferiori allo zero, è invece la variazione annuale per gli altri settori: -0,5% per l'agricoltura, -0,6% per il commercio all'ingrosso e al dettaglio, e -0,7% per l'industria.

Imprese per nazionalità

Tra le imprese registrate alla Camera di Commercio di Verona, 81.197 sono italiane (pari all'84,0%), quelle a conduzione straniera raggiungono quota 12.458 (corrispondenti al 12,9% del totale imprese); queste ultime sono in crescita, nonostante la crisi in atto, con un tasso di evoluzione annuale del +4,4%. In particolare, le imprese "comunitarie" sono 3.121 (il 25,0%), quelle "extra-UE" sono 9.289 (il 74,6%), cui si aggiunge una minima percentuale di "non classificate" (48 imprese lo 0,4%). Il saldo tra iscrizioni e cessazioni per il complesso delle imprese straniere nel 2021 è positivo: +527 unità, per lo più imprese individuali (+284 unità) e società di capitali (+233 unità nell'anno). Le imprese individuali (8.733) costituiscono il 70,1% delle imprese straniere a Verona e il 17,4% del totale delle imprese individuali iscritte alla Camera di Commercio. Le società di capitale sono 2.344, 874 le società di persone, 507 le "altre forme" (cooperative, consorzi ecc). Delle 9.289 imprese "extracomunitarie", il 70,7% è costituito da imprese individuali, il 17,8% da società di capitali, il 7,3% da società di persone e il 4,3% da "altre forme". Il saldo tra iscrizioni e cessazioni è di segno positivo: +402 imprese nel 2021, per lo più imprese individuali (+206) e società di capitale (+190). Il 28,2% delle imprese classificate come extra-Ue opera nel commercio (2.623 imprese), il 23,6% (pari a 2.194 unità) è concentrato nel settore costruzioni, e il 21,4% nei servizi (1.992 imprese), il 9,1% nei servizi di alloggio e ristorazione, il 7,1% nell'industria e il 5,2% nell'agricoltura. Delle 3.121 imprese "comunitarie" (che nel 2021 hanno registrato un saldo di +120 unità) il 69,5% è costituito da imprese individuali; seguono le società di capitale (il 22,0%), le società di persone (5,1%) e le "altre forme" (il 3,4%). Il 44,8% delle imprese UE è concentrato nelle costruzioni (1.397 unità), seguono le 589 imprese dei servizi pari al 18,9%, e le 492 imprese del commercio pari al 15,8%.

Imprese femminili

Le imprese femminili iscritte alla Camera di Commercio al 31 dicembre 2021 sono 19.581, il 20,3% del totale delle imprese registrate. Si tratta per lo più di imprese individuali (12.369, pari al 63,2%), seguite dalle società di capitale (4.430, il 22,6%), dalle società di persone (2.391, pari al 12,2%) e dalle "altre forme" (cooperative, consorzi, ecc.) che, con 391 imprese, rappresentano il 2,0% delle imprese femminili veronesi. Nel 2021 è ripresa la crescita delle imprese femminili: il saldo tra iscrizioni e cessazioni (al netto delle cessazioni d'ufficio) è stato di +207 imprese, con un tasso di crescita annuale del +1,1%. Le imprese femminili si concentrano prevalentemente nel settore dei servizi (il 36,2% del totale imprese femminili), nel commercio (il 22,5%), nell'agricoltura (il 15,2%) e nei servizi di alloggio e ristorazione (11,7%). Tra i settori che presentano il più elevato "tasso di femminilizzazione" (cioè l'incidenza sul totale delle imprese, femminili e non) troviamo i servizi di alloggio e ristorazione (31,9%) e i servizi in generale (26,3%), tra questi emergono le "altre attività dei servizi" con un tasso del 60,2% (riguardano le attività di lavanderie, centri di estetica e per il benessere fisico, parrucchiere...). Segue il commercio con un tasso di femminilizzazione del 22,4%.

Imprese under 35

Nella provincia di Verona le imprese giovanili sono 7.406, il 7,7% del totale delle imprese registrate alla Camera di Commercio. Si tratta per lo più di imprese individuali (il 72,2%); seguono le società di capitale (19,7%), le società di persone (6,8%) e le "altre forme" (1,3%). Le iscrizioni nell'anno 2021 (1.417) hanno ampiamente superato le cessazioni (458), determinando un saldo di +959 imprese. I settori dove maggiormente si concentrano le imprese "under 35" sono i servizi (2.371, principalmente le "altre attività dei servizi" con 547 imprese e le "attività professionali, scientifiche e tecniche", con 425 unità) il commercio (1.612 imprese), e il settore costruzioni (969). Tra i settori con un'elevata quota di imprese

giovanili sul totale delle imprese, troviamo i servizi di alloggio e ristorazione (11,1%), i servizi in generale (8,8%), il commercio (8,2%) e le costruzioni (6,7%).

Imprese artigiane

Sono 24.656 le imprese artigiane registrate alla Camera di Commercio di Verona al 31 dicembre 2021. Complessivamente nel 2021 le iscrizioni di imprese artigiane sono state 1.481, a fronte di 1.375 cancellazioni non d'ufficio. Il saldo di +106 imprese corrisponde ad un tasso di evoluzione del +0,4%. Il 75,1% delle imprese artigiane è condotto in forma individuale, il 15,6% da società di persone, il 9,2% da società di capitale e lo 0,2% da "altre forme" (consorzi e cooperative ecc.). Oltre che nelle costruzioni (9.967 imprese il 69,4% del settore), le attività artigiane sono prevalentemente presenti nell'industria (5.385 imprese, 56,1%) e nei servizi (6.911 pari al 25,6%). La presenza di imprese artigiane è dunque "trasversale" rispetto ai diversi settori economici, pesando complessivamente per il 25,5%.

Persone con carica

Le persone che a vario titolo, al 31 dicembre 2021, sono presenti nelle imprese veronesi registrate sono 150.640, in lieve diminuzione (-0,2%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il 33,2% ricopre la carica di titolare, il 17,7% quella di socio, il 39,8% è amministratore e il 9,3% ha "altre cariche" (es. sindaco, curatore fallimentare, procuratore, preposto, ecc.). Le dinamiche differiscono a seconda che si tratti di persone con cariche nate in Italia (-0,5% annuale) o all'estero (+2,9% per gli imprenditori nati in Paesi Ue; +2,6% per quelli nati in Paesi Extra Ue).

Turismo

Nel 2021, il settore turistico ha registrato una ripresa dopo la grave perdita nel 2020, ma non ha ancora raggiunto i valori pre-crisi: gli arrivi di turisti nella provincia di Verona hanno superato i 3 milioni (+64,3% rispetto all'anno precedente, -37,0% rispetto al 2019); le presenze sono state quasi 13 milioni (+72,3% la var. annuale; -28,4% la var. biennale). L'aumento più significativo si è verificato per le presenze dei turisti provenienti dall'estero (+92,7%; -34,1% rispetto al 2019), mentre le giornate di presenza dei turisti italiani sono cresciute del +37,8% su base annua, 10,0% la variazione biennale.

Le presenze complessive riguardano prevalentemente gli esercizi extralberghieri, con una quota del 63,0%, pari a 8,1 milioni (+68,3% annuale), mentre gli esercizi alberghieri, con 4,8 milioni di giornate di presenza (il 37,0% del totale) registrano un aumento del +79,5%. L'80,1% delle presenze (10,3 milioni) riguarda l'area del Lago di Garda, in crescita rispetto al 2020 del +76,6%; nel comune di Verona si accolgono l'11,0% delle presenze (1,4 milioni, +64,7%), nel resto della provincia l'8,8% (1,1 milioni, +47,8%).

Esportazioni

Nel 2021, le esportazioni veronesi hanno sfiorato quota 13,3 miliardi di euro, con un aumento del 15,9% rispetto all'anno precedente. È stata ampiamente recuperata la battuta d'arresto registrata nel 2020 a causa dell'emergenza Covid19, riportando Verona al decimo posto nella graduatoria delle province esportatrici con un +12,3% rispetto al 2019. Tra i principali mercati di sbocco, si evidenziano i risultati positivi per Germania, (+15,3% rispetto al 2020) e Francia (+24,2%); la Svizzera rimane stabile (+0,1%), sono in crescita Stati Uniti (+17,0%) e Spagna (+24,6%). Il Regno Unito è l'unico mercato tra i primi dieci a segnare un risultato negativo (-6,9%). I macchinari, primi per valore dell'export, registrano una crescita su base annua del +15,1%. Aumentano anche le esportazioni di prodotti alimentari (+4,5%), di bevande (per la provincia di Verona rappresentate prevalentemente dal vino), (+5,5%), e di ortofrutta (+4,9%). Nel settore della moda, confermano il trend positivo le esportazioni del tessile-abbigliamento (+11,3%) e del calzaturiero (+14,8%). Il settore del marmo segna una crescita su base annua del +25,9%; le esportazioni di cisterne e serbatoi registrano un aumento del +10,2%, per i mobili l'aumento è pari a +23,5%.

Contesto esterno socio-criminale e sui fenomeni di "devianza pubblica"

Questo territorio non è stato interessato da fenomeni corruttivi nel corso dell'anno 2022 e non si è a conoscenza di indagini o procedimenti penali in tal senso. Il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine è esercitato in modo puntuale anche grazie ad un elevato senso civico sia sull'uso dell'ambiente che delle risorse pubbliche.

Ovviamente non sempre quello che appare è la realtà, ma è pur vero che per analizzare i fenomeni di “devianza pubblica” è necessario che questi si manifestino.

I dati relativi alle sanzioni del codice della strada o sull’abusivismo commerciale e i dati sui recuperi dell’evasione tributaria, seppure importanti non vogliono necessariamente dire che si tratti di un territorio “devastato” da questi fenomeni, in quanto detti dati possono anche indicare i livelli di efficienza del “sistema comunale” nell’aggregare e far emergere quella quota di devianza pubblica, definita in alcuni studi come “fisiologica”. Non si hanno neppure evidenze di criminalità organizzata o mafiosa nell’ambito del territorio comunale e comunque le evidenze criminali, al momento non hanno evidenze nei processi della amministrazione comunale, in quanto riservati ad alcune aree della finanza o delle attività economiche.

Per l’analisi del fenomeno generale relativo al territorio provinciale, sulla scorta di quanto consigliato anche dall’ANAC, faremo riferimento, riportandone il testo qui di seguito, a quanto prevede relativamente alla Provincia di Verona la “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” per l’anno 2019 (ultimi dati disponibili, in quanto le successive relazioni presentate, fino al 2021, non riportano una sezione specifica dedicata alla Provincia di Verona) trasmessa alla Presidenza il 27 novembre 2020 e disponibile alla pagina web

https://www.camera.it/leg18/494?idLegislatura=18&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria:

“La posizione strategica della provincia di Verona, situata sull’asse di collegamento tra l’Italia e l’Europa, rende il territorio un punto di snodo particolarmente importante sotto il profilo economico; tale condizione attrae l’attenzione delle più importanti consorterie criminali nazionali.

Le attività investigative hanno evidenziato come nella provincia di Verona, in particolare al confine con quella di Vicenza, siano operative propaggini criminali di soggetti affiliati alla ‘ndrina dei “Piromalli”, attiva nella piana di Gioia Tauro (RC) e a quella dei “Tripodi”, costola della più nota “Mancuso” di Limbadi (VV), operante a Vibo Valentia e provincia e con estese ramificazioni, oltre che a Verona e Padova, anche in Lombardia, Emilia Romagna e Lazio. È stata inoltre, accertata la presenza di esponenti di spicco dei crotonesi “Papaniciari”, di soggetti riconducibili agli “Arena” di Isola di Capo Rizzuto (KR), ai “Grande-Aracri” e ai “Dragone” di Cutro (KR), agli “Alvaro” di Sinopoli (RC), ai “Molè” e “Pesce” di Gioia Tauro (RC) ed ai “Cataldo” di Locri (RC) ed alla ‘ndrina dei “Mancuso” attiva in Vibo Valentia. Indagini passate hanno sostenuto la presenza, nella zona del lago di Garda, di soggetti di origine campana dediti all’usura, praticata nei confronti di commercianti ed imprenditori dell’hinterland veronese. Inoltre, gli stessi risultano attivi nella gestione dello spaccio di sostanze stupefacenti. La Criminalità organizzata pugliese sembra occupare un ruolo marginale in questa provincia, tuttavia, nell’anno appena trascorso, un’attività investigativa dell’Arma dei Carabinieri ha documentato la presenza di un sodalizio criminale, composto da esponenti di spicco riconducibili al clan “Di Cosola” attivo a Bari e provincia ed operante nel territorio scaligero. Il traffico di sostanze stupefacenti continua a costituire, nella provincia, uno dei fattori criminali di maggior rilievo e nello specifico risultano stabilmente radicati sul territorio della provincia gruppi criminali in prevalenza di origine albanese, dell’est Europa, nordafricani e nigeriani, che comunque trovano sovente connivenze con soggetti italiani. I traffici di droga, proveniente dall’estero e destinata ad alimentare molteplici mercati nazionali, fanno registrare il coinvolgimento di cittadini italiani e stranieri, sovente in concorso tra loro. In riferimento all’attività di contrasto al traffico ed allo spaccio di stupefacenti, nella provincia di Verona sono state eseguite 307 operazioni antidroga e sequestrato narcotico per un totale complessivo di kg. 298,06. Sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria 391 persone.

Pregresse attività, hanno documentato come alcuni soggetti, già appartenenti alla “Mala del Brenta”, si siano evidenziati nella consumazione di reati contro il patrimonio e nel traffico di stupefacenti. Nell’ambito dell’attività predatoria, in particolare nelle rapine, sono risultati attivi soggetti romeni, albanesi, georgiani, moldavi, bosniaci, marocchini, italiani e nomadi di etnia sinti. Tra questi, si segnalano anche sodalizi criminali dell’Europa dell’est che, unitamente a soggetti italiani, sono dediti anche ai furti di opere d’arte e di rame. Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed il traffico di

esseri umani sono gestiti da organizzazioni composte prevalentemente da cinesi (responsabili anche di possesso e fabbricazione di documenti falsi). Questi ultimi, unitamente a soggetti di altre etnie, sono responsabili anche di sfruttamento della prostituzione di connazionali e dell'introduzione e della commercializzazione nel territorio nazionale di merce contraffatta e non conforme agli standard di sicurezza nazionali ed europei. Si riscontra, inoltre, il fenomeno dei furti di rame ad opera di cittadini dell'est Europa, soprattutto di origine romena. Il territorio provinciale è stato anche interessato da reati di natura ambientale.”.

Tenendo conto del quadro normativo inerente alle funzioni istituzionali di competenza dell'Ente, per l'individuazione del contesto esterno, con riferimento ai soggetti che interagiscono con l'Amministrazione medesima in forza delle sue competenze e che, pertanto, possono influenzarne l'attività, sono stati utilizzati a riferimento i prevalenti ambiti di intervento, desumibili da Missioni e Programmi del bilancio.

Sulla base delle funzioni ed ambiti di intervento esaminati, i **principali soggetti individuati che interagiscono con l'Ente** sono i seguenti:

- cittadini;
- utenti di servizi pubblici;
- partiti e gruppi politici;
- società partecipate;
- società non controllate o partecipate;
- imprese pubbliche e private;
- concessionari;
- promotori;
- associazioni e fondazioni;
- organizzazioni di volontariato e soggetti del terzo settore;
- amministrazioni pubbliche locali e centrali;
- enti nazionali di previdenza e assistenza;
- ordini professionali;
- organizzazioni sindacali rappresentative degli operatori economici e dei lavoratori;
- camere di commercio.

2.2. L'ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

L'analisi del contesto interno riguarda, da una parte, la struttura organizzativa e, dall'altra parte, la mappatura dei processi, che rappresenta l'aspetto centrale e più importante finalizzato ad una corretta valutazione del rischio.

In linea generale si precisa che nel corso del 2022 non sono avvenuti fatti corruttivi o disfunzioni amministrative significative.

2.2.1. La struttura organizzativa

La struttura organizzativa viene analizzata e descritta nella parte del PIAO dedicata all'organizzazione. Si rinvia a tale sezione.

2.2.2. La mappatura dei processi

La mappatura dei processi si articola in tre fasi: identificazione; descrizione; rappresentazione.

L'**identificazione** consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo), nell'identificare l'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere esaminati e

descritti. In questa fase l'obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento.

Il risultato della prima fase è l'identificazione dell'elenco completo dei processi dall'amministrazione. I processi sono poi aggregati nelle cosiddette **aree di rischio**, intese come raggruppamenti omogenei di processi.

Sulla base delle indicazioni del PNA 2019, Allegato n. 1 e del PNA 2022, sono state individuate le seguenti "**Aree di rischio**":

- a) concorsi e prove selettive;
- b) gestione del personale;
- c) contratti pubblici;
- d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;
- e) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato;
- f) governo del territorio;
- g) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- h) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- i) gestione dei rifiuti;
- j) incarichi e nomine;
- k) affari legali e contenzioso.

Oltre alle suddette undici "Aree di rischio", si prevede l'area definita "*Altri servizi*". Tale sottoinsieme riunisce processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA. Ci si riferisce, ad esempio, ai processi relativi a: gestione del protocollo, funzionamento degli organi collegiali, istruttoria delle deliberazioni, ecc.

Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali.

Pertanto, secondo gli indirizzi del PNA, il RPCT ha consultato le posizioni organizzative dell'ente al fine di redigere la "**Mappatura dei processi a catalogo dei rischi**" (Allegato A).

Tali processi, poi, sempre secondo gli indirizzi espressi dal PNA, sono stati brevemente descritti (mediante l'indicazione dell'input, delle attività costitutive il processo, e dell'output finale) e, infine, è stata registrata l'unità organizzativa responsabile del processo stesso.

Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della "gradualità" (PNA 2019 e 2022), seppur la mappatura di cui all'allegato appaia comprensiva dei principali processi riferibili all'ente, è obiettivo del RPCT implementarla ulteriormente nel corso di successivi aggiornamenti.

Inoltre nel PNA 2022, per le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti, in una logica di semplificazione e in considerazione della sostenibilità delle azioni da porre in essere, sono indicate le seguenti priorità rispetto ai processi da mappare e presidiare con specifiche misure

- a) processi rilevanti per l'attuazione degli obiettivi del PNRR (ove le amministrazioni e gli enti provvedano alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR) e dei fondi strutturali. Ciò in quanto si tratta di processi che implicano la gestione di ingenti risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione europea;

- b) processi direttamente collegati a obiettivi di performance;
- c) processi che coinvolgono la spendita di risorse pubbliche a cui vanno, ad esempio, ricondotti i processi relativi ai contratti pubblici e alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La **valutazione del rischio** è la macro-fase del processo di gestione in cui il rischio stesso è identificato, analizzato e confrontato con altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure organizzative correttive e preventive (trattamento del rischio). Si articola in tre fasi: identificazione, analisi e ponderazione del rischio.

3.1. IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

L'identificazione del rischio ha l'obiettivo di individuare comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo. Secondo l'ANAC, *“questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione”*. In questa fase, il coinvolgimento della struttura organizzativa è essenziale. Infatti, i vari responsabili degli uffici, vantando una conoscenza approfondita delle attività, possono facilitare l'identificazione degli eventi rischiosi. Inoltre, è opportuno che il RPCT, *“mantenga un atteggiamento attivo, attento a individuare eventi rischiosi che non sono stati rilevati dai responsabili degli uffici e a integrare, eventualmente, il registro (o catalogo) dei rischi”*.

Per individuare gli eventi rischiosi è quindi necessario: definire l'oggetto di analisi; individuare le tecniche di identificazione attraverso una pluralità di fonti informative; individuare i rischi e formalizzarli nella presente sezione del PIAO.

L'**oggetto di analisi** è l'unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi.

Secondo l'Autorità, *“Tenendo conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l'oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti”*.

L'ANAC ritiene che, in ogni caso, il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi debba essere rappresentato almeno dal *“processo”*. In tal caso, i processi rappresentativi dell'attività dell'amministrazione *“non sono ulteriormente disaggregati in attività”*. Tale impostazione metodologica è conforme al principio della *“gradualità”*.

Come già precisato, secondo gli indirizzi del PNA, il RPCT ha consultato i dipendenti dell'ente ed i responsabili delle principali ripartizioni organizzative.

Data la dimensione organizzativa contenuta dell'ente, l'analisi per singoli è stata svolta per singoli *“processi”*, senza scomporre gli stessi nelle singole *“attività”* che compongono il processo. Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della *“gradualità”* (PNA 2019), è obiettivo del RPCT affinare la metodologia di lavoro, passando dal livello minimo di analisi (per processo) ad un livello via via più dettagliato (per attività), perlomeno per i processi maggiormente esposti a rischi corruttivi.

Tecniche e fonti informative: per identificare gli eventi rischiosi è opportuno utilizzare una pluralità di tecniche e prendere in considerazione il più ampio numero possibile di fonti. Le tecniche sono molteplici,

quali: l'analisi di documenti e di banche dati, l'esame delle segnalazioni, le interviste e gli incontri con il personale, *workshop* e *focus group*, confronti con amministrazioni simili (*benchmarking*), analisi dei casi di corruzione, ecc.

Il RPCT, ha applicato principalmente le metodologie seguenti:

- confronto con le posizioni organizzative dell'ente;
- analisi del contesto;
- l'analisi di casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato in altre amministrazioni o enti simili;
- il confronto e l'analisi con Enti locali comparabili al Comune di Pastrengo.

In esito alla procedura di identificazione vengono individuati per ciascun processo i **principali rischi corruttivi** che possono verificarsi. Una volta individuati gli eventi rischiosi, questi devono essere formalizzati e documentati nel PTPCT. Secondo l'Autorità, la formalizzazione potrà avvenire tramite un "**registro o catalogo dei rischi**" dove, per ogni oggetto di analisi, processo o attività che sia, è riportata la descrizione di "*tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi*".

Il RPCT, coadiuvato dai funzionari dell'ente responsabili delle principali ripartizioni organizzative, che vantano una approfondita conoscenza dei procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio ufficio, ha prodotto un catalogo dei rischi principali.

Il catalogo è riportato nelle schede allegate, denominate "Mappatura dei processi a catalogo dei rischi" (Allegato A). Il catalogo è riportato nella **colonna G**.

3.2. ANALISI DEL RISCHIO

L'**analisi** ha il duplice obiettivo di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, e, dall'altro lato, di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio è quindi necessario:

- scegliere l'approccio valutativo, accompagnato da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi;
- individuare i criteri di valutazione;
- rilevare i dati e le informazioni;
- formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

3.2.1. Scelta dell'approccio valutativo

Per stimare l'esposizione ai rischi, l'approccio può essere di tipo qualitativo, quantitativo, oppure di tipo misto tra i due.

Approccio qualitativo: l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici.

Approccio quantitativo: nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare il rischio in termini numerici.

L'ANAC suggerisce di adottare l'approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

3.2.2. I criteri di valutazione

Per stimare il rischio è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione al rischio di corruzione.

L'ANAC ha proposto indicatori comunemente accettati, ampliabili o modificabili (PNA 2019, Allegato n. 1). Gli indicatori sono:

- livello di interesse esterno: la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
- grado di discrezionalità del decisore interno: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
- trasparenza/opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
- livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un *deficit* di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;
- grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

Nella predisposizione del presente PTPCT si è fatto uso dei suddetti indicatori. I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate **“Analisi dei rischi” (Allegato B)**.

3.2.3. La rilevazione di dati e informazioni

La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di rischio deve essere coordinata dal RPCT.

Il PNA prevede che le informazioni possano essere rilevate: da soggetti con specifiche competenze o adeguatamente formati, oppure, attraverso modalità di autovalutazione da parte dei responsabili degli uffici coinvolti nello svolgimento del processo.

Qualora si applichi l'autovalutazione, il RPCT deve vagliare le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della prudenza.

Il RPCT ha ritenuto di procedere con la metodologia **“dell'autovalutazione”** proposta dall'ANAC (PNA 2019, Allegato 1, pag. 29).

A tal fine si precisa che il RPCT è ricorso al confronto con le posizioni organizzative e ai seguenti dati oggettivi suggeriti dall'ANAC:

- i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe

aggravate alla PA (artt. 640 e 640bis c.p.); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di contratti);

- le segnalazioni pervenute: *whistleblowing* o altre modalità, reclami, ecc.;

Si precisa che il RPCT ha vagliato le indicazioni delle posizioni organizzative per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della “prudenza”.

Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'ente.

I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate **“Analisi dei rischi” (Allegato B)**.

3.2.4. Formulazione di un giudizio motivato

In questa fase si procede alla misurazione degli indicatori di rischio. L'ANAC sostiene che sarebbe opportuno privilegiare un'analisi di tipo *qualitativo*, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione *quantitativa* che prevede l'attribuzione di punteggi. Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia "qualitativa" è possibile applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso. Ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

L'ANAC raccomanda quanto segue:

- qualora, per un dato processo, siano ipotizzabili più eventi rischiosi con un diverso livello di rischio, si raccomanda di far riferimento al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio;
- evitare che la valutazione sia data dalla media dei singoli indicatori; è necessario far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico.

L'analisi è stata svolta con metodologia di tipo qualitativo ed è stata applicata una scala ordinale di maggior dettaglio rispetto a quella suggerita dal PNA (trascurabile, basso, medio, elevato, critico):

<u>LIVELLO DI RISCHIO</u>	<u>SIGLA CORRISPONDENTE</u>
Rischio trascurabile	1
Rischio basso	2
Rischio medio	3
Rischio elevato	4
Rischio critico	5

Il RPCT, ha applicato gli indicatori proposti dall'ANAC ed ha proceduto ad autovalutazione degli stessi con metodologia di tipo qualitativo.

Il RPCT ha espresso la misurazione, di ciascun indicatore di rischio applicando la scala ordinale di cui sopra.

I risultati dell'analisi sono stati riportati nell'**Allegato B - “Analisi dei rischi”**.

Nella colonna denominata "**Valutazione complessiva**" è indicata la misurazione di sintesi di ciascun oggetto di analisi. Si precisa che qualora anche solo un criterio di valutazione sia qualificato come alto, la valutazione complessiva non può essere inferiore.

Tutte le valutazioni sono supportate da una chiara, seppur sintetica motivazione, esposta nell'ultima colonna a destra ("**Motivazione**") nelle suddette schede (**Allegato B**).

I risultati dell'analisi sono stati riportati nell' **Allegato B** - "**Analisi dei rischi**".

Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "*dati oggettivi*" in possesso dell'ente (PNA, Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).

3.3. LA PONDERAZIONE DEL RISCHIO

La **ponderazione** è la fase conclusiva del processo di valutazione del rischio. La ponderazione ha lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

I criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (*key risk indicators*) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività. Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori, si dovrà pervenire ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio che ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso).

In questa fase, il RPCT, ha ritenuto di:

- assegnare la massima priorità agli oggetti di analisi che hanno ottenuto una valutazione complessiva di rischio **elevata o critica** procedendo, poi, in ordine decrescente di valutazione secondo la scala ordinale;
- prevedere, laddove possibile, "*misure specifiche*" per gli oggetti di analisi con valutazione **elevata o critica**.

4. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il **trattamento del rischio** è la fase finalizzata ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

Le misure possono essere generali o specifiche:

- le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione e per la loro stabilità nel tempo;
- le **misure specifiche**, che si affiancano ed aggiungono sia alle misure generali, sia alla trasparenza, agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi e si caratterizzano per l'incidenza su problemi peculiari.

4.1. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Il primo *step* del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi. Come nelle fasi precedenti, anche l'individuazione delle misure deve avvenire con il coinvolgimento della struttura organizzativa, recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto degli stakeholder.

Le misure sono state puntualmente indicate e descritte nelle schede allegate denominate "**Individuazione e programmazione delle misure**" - Allegato C.

Le misure sono elencate e descritte nella **colonna E** delle suddette schede.

Per ciascun oggetto analisi è stato individuato e programmato almeno una misura di contrasto o prevenzione, secondo il criterio del "**miglior rapporto costo/efficacia**".

La seconda parte del trattamento è la programmazione operativa delle misure.

In questa fase, il RPTC ha provveduto alla programmazione temporale dell'attuazione medesime, fissando anche le modalità di attuazione ed individuando il responsabile

Per ciascun oggetto di analisi ciò è descritto nella **colonna F** ("**Programmazione delle misure**") e **G** ("**Responsabile attuazione misure**") dell'Allegato C.

5. **LE MISURE**

5.1. IL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il comma 3, dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento.

Tra le misure di prevenzione della corruzione, i Codici di comportamento rivestono un ruolo importante nella strategia delineata dalla L. 190/2012 costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e ad orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una stretta connessione con i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (ANAC, deliberazione n. 177 del 19/2/2020 recante le "*Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche*", Paragrafo 1).

In adempimento di quanto previsto dal PNA 2022 nell'ambito dei contratti pubblici, si evidenzia la necessaria applicazione del Codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione al RUP e ai soggetti assegnati alla struttura di supporto, ove istituita.

Misura generale: Attualmente è vigente il codice di comportamento approvato con delibera della Giunta Comunale n. 5 del 29/01/2014.

È obiettivo dell'ente aggiornare il codice di comportamento sulla base della deliberazione ANAC n. 177/2020, nonché delle novità introdotte dalla L. 79/2022 che ha novellato l'art. 54 D.Lgs. 165/2001.

Programmazione: Il codice di comportamento è vigente. Il codice di comportamento verrà aggiornato non appena verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), che è stato approvato in Consiglio dei ministri in data 1° dicembre 2022.

5.2. CONFLITTO DI INTERESSI

L'art. 6bis della L. 241/1990 (aggiunto dalla L. 190/2012, art. 1, comma 41) prevede che i responsabili del procedimento, nonché i titolari degli uffici competenti ad esprimere pareri, svolgere valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali e ad assumere i provvedimenti conclusivi, debbano astenersi in caso di "conflitto di interessi", segnalando ogni situazione, anche solo potenziale, di conflitto.

Il D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" norma il conflitto di interessi agli artt. 6, 7 e 14. Il dipendente pubblico ha il dovere di astenersi in ogni caso in cui esistano "gravi ragioni di convenienza". Sull'obbligo di astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza. L'art. 7 stabilisce che il dipendente si debba astenere sia dall'assumere decisioni, che dallo svolgere attività che possano coinvolgere interessi:

- a) dello stesso dipendente;
- b) di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi;
- c) di persone con le quali il dipendente abbia "rapporti di frequentazione abituale";
- d) di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente, ovvero il suo coniuge, abbia una causa pendente, ovvero rapporti di "grave inimicizia" o di credito o debito significativi;
- e) di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- f) di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

Ogni qual volta si configurino le descritte situazioni di conflitto di interessi, il dipendente è tenuto a darne tempestivamente comunicazione al responsabile dell'ufficio di appartenenza, il quale valuterà, nel caso concreto, l'eventuale sussistenza del contrasto tra l'interesse privato ed il bene pubblico.

All'atto dell'assegnazione all'ufficio, il dipendente pubblico ha il dovere di dichiarare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.

Deve inoltre informare per iscritto il proprio responsabile di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia in essere o abbia avuto negli ultimi tre anni.

La suddetta comunicazione deve precisare:

- a) se il dipendente personalmente, o suoi parenti, o affini entro il secondo grado, il suo coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) e se tali rapporti siano intercorsi, o intercorrano tuttora, con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

Il dipendente, inoltre, ha l'obbligo di tenere aggiornata l'amministrazione sulla sopravvenienza di eventuali situazioni di conflitto di interessi.

La violazione degli obblighi di comunicazione ed astensione integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità civili, penali, contabili o amministrative. Pertanto, le attività di prevenzione, verifica e applicazione delle sanzioni sono a carico della singola amministrazione.

Si precisa inoltre che nel PNA 2022 l'ANAC ribadisce che la principale misura per la gestione del conflitto di interessi è costituita dal sistema delle dichiarazioni che vengono rese dai dipendenti e dai soggetti esterni coinvolti (esclusi i progettisti, a meno che non ricorra la deroga al divieto di assegnazione

del contratto di cui all'art. 24, co. 7, D.Lgs. 50/2016, *cf.* per i dettagli al § 1.2.), dalle successive verifiche e valutazioni svolte dall'amministrazione e dall'obbligo di astensione in caso di sussistenza del conflitto.

Per quanto concerne i contratti che utilizzano i fondi PNRR e fondi strutturali si ritiene che, in un'ottica di rafforzamento dei presidi di prevenzione i dipendenti, per ciascuna procedura di gara in cui siano coinvolti, forniscano un aggiornamento della dichiarazione con le informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento.

Per i contratti invece che non utilizzano fondi PNRR e fondi strutturali, resta fermo l'orientamento espresso da ANAC nelle Linee Guida n. 15/2019 che prevedono una dichiarazione solo al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico.

Resta fermo comunque l'obbligo di rendere la dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP (*cf.* art. 42 del Codice degli appalti e § 6.3. Linee Guida. n. 15/2019) e dei commissari di gara (*cf.* art. 77 D.Lgs. 50/2016).

Misura generale L'ente applica con puntualità la esaustiva e dettagliata disciplina di cui agli artt. 53 del D.Lgs. 165/2001 e 60 del D.P.R. 3/1957.

Programmazione: Il dipendente deve rilasciare la dichiarazione nei termini di cui sopra e in caso di conflitto di interessi deve astenersi e darne immediata comunicazione scritta al responsabile. I responsabili verificano puntualmente che il dipendente rilasci nei termini di legge la dichiarazione. Allo scopo di monitorare e rilevare eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, il RPCT verifica annualmente la veridicità del 30% delle dichiarazioni rese in merito.

5.3. INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Si provvede ad acquisire, conservare e verificare le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 39/2013. Inoltre, si effettua il monitoraggio delle singole posizioni soggettive, rivolgendo particolare attenzione alle situazioni di inconferibilità legate alle condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

La procedura di conferimento degli incarichi prevede:

- la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico;
- la successiva verifica annuale della suddetta dichiarazione;
- la pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ove necessario ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, D.Lgs. 39/2013.

Misura generale: L'ente applica puntualmente la disciplina degli artt. 50, comma 10, 107 e 109 del TUEL e degli artt. 13 – 27 D.Lgs. 165/2001. L'ente applica puntualmente le disposizioni D.Lgs. 39/2013 ed in particolare l'art. 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.*

Programmazione: RPTC effettua un puntuale controllo dell'effettiva redazione della dichiarazione in sede di conferimento dell'incarico ed effettua un monitoraggio annuale con verifica del 30% delle stesse.

5.4. REGOLE PER LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI E PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI UFFICI

Secondo l'art. 35bis, D.Lgs. 165/2001, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture;
- c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Le modalità di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa sono definite dall'allegato A al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

I requisiti richiesti dal Regolamento sono conformi a quanto dettato dall'art. 35bis, D.Lgs. 165/2001.

Misura generale: I soggetti incaricati di far parte di commissioni di gara, seggi d'asta, commissioni di concorso e di ogni altro organo deputato ad assegnare sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualsiasi genere, all'atto della designazione devono rendere, ai sensi del D.P.R. 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'ordinamento.

Programmazione: puntuale controllo dell'effettiva redazione della dichiarazione in sede di conferimento dell'incarico da parte del responsabile e verifica della veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

Misura generale: i soggetti incaricati di funzioni dirigenziali e di posizione organizzativa che comportano la direzione ed il governo di uffici o servizi, all'atto della designazione, devono rendere, ai sensi del D.P.R. 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'ordinamento. L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

Programmazione: la misura è già applicata e si proseguirà con l'attuazione anche con l'approvazione del presente piano.

5.5. INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del d.lgs. 39/2013, dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 60 D.P.R. 3/1957. L'amministrazione ha approvato la disciplina di cui all'art. 53, in merito ai criteri per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali, con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi al Titolo III.

Misura generale: La procedura di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente è normata dal provvedimento organizzativo di cui sopra.

Programmazione: la misura è già applicata

5.6. DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI A SEGUITO

DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE)

L'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001 vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

È fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Misura generale: Si declinano le clausole di divieto di *pantouflage*:

- dichiarazione da sottoscrivere dal dipendente al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico:

“Con la presente il sottoscritto (...) dichiara di conoscere l’art. 1, comma 42, lett. l), della L. 190/2012 che ha inserito all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 il comma 16-ter e come tale si impegna al pieno rispetto della medesima.”;

- dichiarazione dell'operatore economico concorrente di rispetto dell'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001:

“Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e in virtù di quanto indicato nel Piano Anticorruzione in vigore presso il Comune di Pastrengo, e consapevoli della responsabilità penale per falsa dichiarazione si dichiara di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici dell’amministrazione per la quale viene presentata candidatura per il presente procedimento di affidamento. L’operatore economico è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”.

Programmazione: la misura verrà attuata sin dall'approvazione del PIAO. RPCT controlla annualmente un campione del 30% dei contratti stipulati al fine di verificare la presenza di tale clausola.

5.7. LA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

Il comma 8, art. 1, L. 190/2012, stabilisce che il RPCT definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

La formazione può essere strutturata su due livelli:

- livello generale: rivolto a tutti i dipendenti e mirato all'aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità;
- livello specifico: dedicato al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

In adempimento di quanto previsto dal PNA 2022 nell'ambito dei contratti pubblici, si evidenzia come necessaria la formazione del personale idoneo a ricoprire l'incarico di RUP in materia di prevenzione

della corruzione, da affiancare alla formazione specifica in materia di appalti per garantire adeguata professionalità tecnica.

Misura generale: Si demanda al RPCT il compito di individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché di programmare la formazione attraverso un apposito provvedimento.

Programmazione: il procedimento deve essere attuato e concluso, con la somministrazione di almeno un'attività formativa all'anno ai dipendenti selezionati, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

5.8. LA ROTAZIONE DEL PERSONALE

La rotazione del personale può essere classificata in ordinaria e straordinaria.

Rotazione ORDINARIA: la rotazione c.d. "*ordinaria*" del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, sebbene debba essere temperata con il buon andamento, l'efficienza e la continuità dell'azione amministrativa.

L'art. 1, comma 10 lett. b), L. 190/2012 impone al RPCT di provvedere alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Misura generale: La dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione. Non esistono figure professionali perfettamente fungibili. La legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015), al comma 221, prevede quanto segue: "*(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale*". In sostanza, la legge consente di evitare la rotazione dei funzionari negli enti dove ciò non sia possibile per *sostanziale infungibilità* delle figure presenti in dotazione organica.

Programmazione: nei limiti della dotazione organica dell'ente, l'amministrazione assicura immediatamente l'attuazione della misura. In particolar modo, in adempimento di quanto previsto dal PNA 2022, si cercherà per quanto possibile di garantire la rotazione effettiva degli incarichi attribuiti per lo svolgimento delle funzioni di RUP nell'ambito dei contratti pubblici. In ogni caso l'amministrazione attiverà ogni iniziativa utile (gestioni associate, mobilità, comando, ecc.) per assicurare l'attuazione della misura.

Rotazione STRAORDINARIA: è prevista dall'art. 16 D.Lgs.165/2001 per i dipendenti nei confronti dei quali siano avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. L'ANAC ha formulato le "*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria*" (deliberazione n. 215 del 26/3/2019). E' obbligatoria la valutazione della condotta "*corruttiva*" del dipendente, nel caso dei delitti di concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, per atti contrari ai doveri d'ufficio e in atti giudiziari, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti e della scelta del contraente (per completezza, Codice penale, artt. 317, 318, 319, 319*bis*, 319*ter*, 319*quater*, 320, 321, 322, 322*bis*, 346*bis*, 353 e 353*bis*).

L'adozione del provvedimento è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per tutti gli altri reati contro la pubblica amministrazione, di cui al Capo I, del Titolo II, del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconfiribilità ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/2013, dell'art. 35*bis* D.Lgs. 165/2001 e del d.lgs. 235/2012.

Secondo l'Autorità, “*non appena venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale, l'amministrazione, nei casi di obbligatorietà, adotta il provvedimento*” (deliberazione 215/2019, Paragrafo 3.4, pag. 18).

Misura generale: si prevede l'applicazione, senza indugio, delle disposizioni previste dalle “*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria*” (deliberazione ANAC n. 215 del 26/3/2019). Si precisa che, negli esercizi precedenti, non si è dovuto mai ricorrere alla rotazione straordinaria.

Programmazione: la misura è già attuata

5.9. MISURE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALI ILLECITI (*WHISTLEBLOWER*)

L'art. 54bis D.Lgs. 165/2001, riscritto dalla L. 179/2017, stabilisce che il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnali condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute ad applicare l'articolo 54bis.

La segnalazione dell'illecito può essere inoltrata: in primo luogo, al RPCT; quindi, in alternativa all'ANAC, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti.

La segnalazione è sempre sottratta all'accesso documentale, di tipo tradizionale, normato dalla L. 241/1990. La denuncia deve ritenersi anche sottratta all'applicazione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato, di cui agli articoli 5 e 5bis D.Lgs. 33/2013. L'accesso, di qualunque tipo esso sia, non può essere riconosciuto poiché l'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata.

L'art. 54bis accorda al *whistleblower* le seguenti garanzie: la tutela dell'anonimato; il divieto di discriminazione; la previsione che la denuncia sia sottratta all'accesso.

Allo stato attuale è vigente la “Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità” che prevede l'utilizzo di una casella PEC il cui accesso risulta riservato al Segretario Comunale nella sua figura di RPCT.

Si segnala come, con D.Lgs. 24/2023, sia entrata in vigore la nuova disciplina relativa all'istituto del *whistleblowing*. L'entrata in vigore avverrà a far data dal 15 luglio 2023. A partire da tale data verrà, dunque, applicata la nuova normativa.

Misura generale: L'amministrazione intende dotarsi di un sistema informatizzato che consenta l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consente l'archiviazione, mediante l'applicazione del sistema *open source* messo a disposizione da ANAC.

Fino a tale adozione, le segnalazioni potranno essere inviate al RPTC all'indirizzo mail: segretario.comune.pastrengo.vr@pecveneto.it

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione l'interessato potrà inviare la propria segnalazione all'ANAC all'indirizzo whistleblowing@anticorruzione.it.

I soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo.

Il RPTC, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura

cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.

Programmazione: Le segnalazioni possono essere già inviate al RPTC. Obiettivo di adozione di un sistema automatizzato entro il 2024.

5.10. PATTI DI INTEGRITÀ E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

I Patti d'integrità e i Protocolli di legalità recano un complesso di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario per la partecipazione ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare. Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di “regole di comportamento” finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

Il comma 17 dell'art. 1 L.190/2012 stabilisce che le stazioni appaltanti possano prevedere “*negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità [costituisca] causa di esclusione dalla gara*”.

Misura generale: L'ente ha approvato il proprio schema di “Patto d'integrità” con delibera della Giunta Comunale n. 22 del 17/03/2021

La sottoscrizione del Patto d'integrità è stata imposta, in sede di gara, ai concorrenti delle procedure d'appalto di lavori, servizi e forniture. Il Patto di integrità viene richiamato, quale parte integrante, al Contratto d'appalto.

Programmazione: la misura è già attiva. Il RPTC verifica annualmente un campione del 30% dei contratti al fine di riscontrare la sottoscrizione del patto di integrità

5.11 INDIVIDUAZIONE DI APPOSITE MODALITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ A PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

L'art. 147^{bis} TUEL disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile ed è volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Esso viene esercitato sia in fase preventiva che in fase successiva alla formazione dell'atto.

Il controllo preventivo viene svolto da ogni responsabile di servizio attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è compiuto invece dal responsabile del servizio finanziario mediante il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Il controllo successivo, svolto sotto la direzione del Segretario Comunale, verifica ex post la regolarità degli atti al fine di correggere ed indirizzare l'azione amministrativa.

Misura generale: Il piano annuale del controllo successivo di regolarità amministrativa deve prevedere una campione maggiorato degli atti sottoposti al controllo in relazione a quelli adottati nell'ambito dei processi classificati con rischio alto o molto alto.

Programmazione: Concomitanza con l'esecuzione dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa.

5.12. EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

Il comma 1 dell'art. 26 D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. 97/2016) prevede la pubblicazione degli atti con i quali le pubbliche amministrazioni determinano, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990, criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per attribuire vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici ed enti privati.

Il comma 2 del medesimo art. 26, invece, impone la pubblicazione dei provvedimenti di concessione di benefici superiori a 1.000 euro, assegnati allo stesso beneficiario, nel corso dell'anno solare. La pubblicazione, che è dovuta anche qualora il limite venga superato con più provvedimenti, costituisce condizione di legittimità ed efficacia del provvedimento di attribuzione del vantaggio (art. 26 comma 3).

La pubblicazione deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme che costituiscono il contributo.

L'obbligo di pubblicazione sussiste solo laddove il totale dei contributi concessi allo stesso beneficiario, nel corso dell'anno solare, sia superiore a 1.000 euro.

Il comma 4 dell'art. 26, esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche beneficiarie qualora sia possibile desumere informazioni sullo stato di salute, ovvero sulla condizione di disagio economico-sociale dell'interessato.

L'art. 27, D.Lgs. 33/2013, invece elenca le informazioni da pubblicare: il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali, il nome di altro soggetto beneficiario; l'importo del vantaggio economico corrisposto; la norma o il titolo a base dell'attribuzione; l'ufficio e il dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; il link al progetto selezionato ed al curriculum del soggetto incaricato.

Tali informazioni, organizzate annualmente in unico elenco, sono registrate in Amministrazione trasparente ("Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", "Atti di concessione") con modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo (art. 27 comma 2).

Misura generale: Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'art. 12 della L. 241/1990. Detto regolamento è stato approvato dall'organo consiliare con deliberazione n. 23 del 26/10/2016 e successive modifiche. Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*amministrazione trasparente*", oltre che all'albo online e nella sezione "*determinazioni/deliberazioni*".

Programmazione: la misura è già operativa.

5.13. CONCORSI E SELEZIONE DEL PERSONALE

Misura generale: I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del D.Lgs. 165/2001 e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 8 novembre 2006 e sue successive modifiche ed integrazioni. Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*amministrazione trasparente*".

Programmazione: la misura è già operativa.

5.14. PROGETTI PNRR

L'Amministrazione è interessata da diversi progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che per l'ingente coinvolgimento di risorse pubbliche appaiono particolarmente esposte a rischi corruttivi

Misura generale: Il piano annuale del controllo successivo di regolarità amministrativa deve prevedere una campione maggiorato degli atti sottoposti al controllo in relazione a quelli adottati nell'ambito dei progetti PNRR.

Programmazione: Concomitanza con l'esecuzione dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa.

6. LA TRASPARENZA

6.1. LA TRASPARENZA E L'ACCESSO CIVICO

La trasparenza è una delle misure generali più importanti dell'intero impianto delineato dalla L. 190/2012. Secondo l'art. 1 D.Lgs. 33/2013, come rinnovato dal D.Lgs. 97/2016, la trasparenza è l'accessibilità totale a dati e documenti delle pubbliche amministrazioni. Detta "accessibilità totale" è consentita allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione all'attività amministrativa, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza è attuata:

- attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";
- l'istituto dell'accesso civico, classificato in semplice e generalizzato.

Il comma 1, dell'art. 5 D.Lgs. 33/2013, prevede: "*L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione*" (**accesso civico semplice**). Il comma 2, dello stesso art. 5, recita: "*Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*" obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 (**accesso civico generalizzato**).

6.2. LE MODALITÀ DI ACCESSO CIVICO E IL REGISTRO

L'Autorità suggerisce l'adozione, anche nella forma di un regolamento, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle diverse tipologie di accesso.

La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla L. 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell'accesso civico "semplice" connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull'accesso generalizzato.

L'Autorità propone il Registro delle richieste di accesso da istituire presso ogni amministrazione.

Il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto e data, relativo esito e indicazione della data della decisione. Il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in "amministrazione trasparente", "altri contenuti – accesso civico".

In attuazione di tali indirizzi dell'ANAC, questa amministrazione si è dotata del registro con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2017

Consentire a chiunque e rapidamente l'esercizio dell'accesso civico è obiettivo strategico di questa amministrazione.

Pertanto in "Amministrazione trasparente – altri contenuti – accesso civico" sono indicate

- le modalità per l'esercizio dell'accesso civico;
- il nominativo del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico;

I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d'esercizio dell'accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d'accesso documentale di cui alla L. 241/1990.

Misura generale: Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente – Accesso civico e tenuta del Registro delle richieste di accesso

Programmazione: la misura è già attuata. Il RPCT verifica annualmente l'aggiornamento del registro dell'accesso civico.

6.3. LE MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

L'Allegato n. 1, della deliberazione ANAC 28/12/2016 n. 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al d.lgs. 33/2013, ha rinnovato la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti delle pubbliche amministrazioni, adeguandola alle novità introdotte dal d.lgs. 97/2016.

Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016.

Le schede allegate denominate "**Allegato D - Misure di trasparenza**" ripropongono fedelmente i contenuti, assai puntuali e dettagliati, quindi più che esaustivi, dell'Allegato n. 1 della deliberazione ANAC 28/12/2016, n. 1310.

Le tabelle, organizzate in sette colonne, recano i dati seguenti:

COLONNA	CONTENUTO
A	denominazione delle sotto-sezioni di primo livello
B	denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello
C	disposizioni normative che impongono la pubblicazione
D	denominazione del singolo obbligo di pubblicazione
E	contenuti dell'obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);
F	periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

La normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.

L'aggiornamento delle pagine web di "Amministrazione trasparente" può avvenire "tempestivamente", oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L'aggiornamento di numerosi dati deve avvenire "tempestivamente". Il legislatore, però, non ha specificato il concetto di tempestività, concetto relativo che può dar luogo a comportamenti anche molto difformi.

Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue secondo le indicazioni del PNA 2022, all.4:

Tenendo conto della ridotta dotazione organica dell'ente si ritiene tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 180 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

6.4. L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI PUBBLICAZIONE

Data la struttura organizzativa dell'ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione di tutti i dati e le informazioni da registrare in Amministrazione Trasparente.

Pertanto viene individuato nella posizione organizzativa competente per materia il soggetto responsabile della corretta pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla normativa.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

In adempimento di quanto previsto dal PNA 2022 – sez. 10.2.1 negli enti con meno di 50 dipendenti il monitoraggio va limitato ad un campione di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e da indicare già nella fase di programmazione.

Viene pertanto individuato il seguente programma nel triennio di vigenza del piano, suddiviso per aree, così come sono state individuate nell'allegato D:

2023	2024	2025
Disposizioni generali	Organizzazione	Enti controllati
Bandi di gara e contratti	Consulenti e collaboratori	Attività e procedimenti
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Personale	Provvedimenti
Bilanci	Bandi di Concorso	Servizi erogati
Beni immobili e gestione patrimonio	Performance	Opere pubbliche
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Pianificazione e governo del territorio
		Informazioni ambientali
		Strutture sanitarie private accreditate

		Interventi straordinari e di emergenza
		Altri contenuti

7. IL MONITORAGGIO E IL RIESAME DELLE MISURE

Il processo di prevenzione della corruzione si articola in quattro macro-fasi: l'analisi del contesto; la valutazione del rischio; il trattamento; infine, la macro fase del "monitoraggio" e del "riesame" delle singole misure e del sistema nel suo complesso.

Monitoraggio e riesame periodico sono stadi essenziali dell'intero processo di gestione del rischio, che consentono di verificare attuazione e adeguatezza delle misure di prevenzione della corruzione, nonché il complessivo funzionamento del processo consentendo, in tal modo, di apportare tempestivamente i correttivi che si rendessero necessari.

Monitoraggio e riesame sono attività distinte, ma strettamente collegate tra loro:

- il monitoraggio è l'"attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio";
 - o è ripartito in due "sotto-fasi":
 - il monitoraggio dell'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
 - il monitoraggio della idoneità delle misure di trattamento del rischio;
- il riesame, invece, è l'attività "svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso" (Allegato n. 1 del PNA 2019, pag. 46).

I risultati del monitoraggio devono essere utilizzati per svolgere il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema e delle politiche di contrasto della corruzione.

Il monitoraggio circa l'applicazione delle disposizioni della presente sezione è svolto in autonomia dal RPCT con cadenza annuale secondo le indicazioni fornite dal PNA 2022 – tabella 7.

Il campione degli atti sottoposti alle misure di controllo indicate nella presente sezione è pari al 30%.

Ai fini del monitoraggio i responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

Per l'applicazione delle attività di monitoraggio del Piano il RPCT si adopera nei termini e con le modalità di cui al vigente Regolamento per i controlli interni. Tale Regolamento ormai datato e non più perfettamente confacente alle esigenze dell'Ente ed al mutato quadro normativo di settore, dovrà essere oggetto di rielaborazione nel corso del 2023 attraverso un processo che veda coinvolti tutti i Responsabili di settore, il Nucleo di Valutazione e gli Uffici espressamente individuati per la costituzione del gruppo di lavoro. Tale obiettivo è da intendersi assegnato al RPCT in materia di contrasto alla corruzione.